



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 764 del 27/08/2021

Settore: SEGRETARIO GENERALE

Ufficio proponente: U.O.A. COORDINAMENTO, PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE
PROCEDURE DI GARA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DA EROGARSI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEVARCHI E AGLI ALTRI AVENTI DIRITTO. CIG N. Z4B2F36370. RIAPERTURA TERMINI.

PREMESSO che:

- l'articolo 45 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 – code contrattuali – statuisce la facoltà per l'Ente di istituire mense di servizio per i dipendenti che proseguano l'attività lavorativa nelle ore pomeridiane;
- il comma 4 del succitato articolo 45 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, cita testualmente: *“Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente”*;
- gli artt. 33 e 34 del CCNL normativo 1998 – 2001 ed economico 1998 – 1999, del personale non dirigente del Comparto regioni e Autonomie Locali;
- gli artt. 50 e 51 del CCNL normativo 1998 - 2001 economico 1998 – 1999 segretari comunali e provinciali);

CONSIDERATO che:

- la somministrazione del pasto spetta al personale dipendente tenuto al rientro pomeridiano nei giorni stabiliti (di norma il martedì e giovedì), e nell'intervallo previsto dall'orario di servizio – normalmente dalle 13.30 alle 15.00, per effetto della flessibilità – rispettando, comunque, la durata minima della pausa di 30 minuti e massima di n. 2 ore, con rientro in servizio nel periodo pomeridiano per almeno 1 ora, nei giorni di effettiva presenza in servizio presso il Comune;
- il “Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro per il personale dipendente” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 13.07.2021, prevede all'art. 14 che *«Possono usufruire della mensa o del servizio sostitutivo di mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti (art. 45 c. 2 C.C.N.L. 14.09.2000).»*

PRESO ATTO che l'articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dall'art. 1 c. 16 e 17 della L. n. 190/2014, dispone che le somministrazioni di vitto in mensa organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all'importo di € 5,29, le prestazioni e le indennità corrisposte ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione non concorrono a formare reddito;

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997 n. 326 la quale al punto 2.2.3 precisa che tra le somministrazioni in mensa aziendale sono comprese le convenzioni con i ristoranti;

PRESO ATTO che il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 classifica la salute del lavoratore quale stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

DATO ATTO che la Società Centro Pluriservizi S.p.a., soc. partecipata, con sede legale a Terranuova B.ni, Sesta Strada Poggilupi 353 (P.I. 01288290511) provvede alla preparazione e alla fornitura dei pasti per la mensa aziendale dei dipendenti comunali nei giorni di martedì e giovedì in concomitanza al calendario scolastico, per un costo comprensivo di IVA pari ad €. 5,50 a pasto, di cui 2/3 a carico dell'Ente ed 1/3 a carico del dipendente ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 comma 4 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000;

RITENUTO dover garantire una idonea ed analoga ristorazione, alle stesse condizioni sopra esposte, ai dipendenti soggetti a rientro pomeridiano anche in occasione della chiusura della mensa comunale durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, o in altri casi autorizzati durante gli altri giorni della settimana diversi dal martedì e giovedì, mediante convenzione con ristoratori terzi, in alternativa all'erogazione del buono pasto sostitutivo, così come previsto dall'art.14 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro per il personale dipendente" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 13.07.2021, secondo cui «*Possono usufruire della mensa o del servizio sostitutivo di mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti (art. 45 c. 2 C.C.N.L. 14.09.2000).*»

RICHIAMATA la propria determinazione n. 969 del 17.11.2020 con la quale veniva indetta una procedura aperta a tutti i fornitori nella categoria interessata, per l'adesione al servizio sostitutivo di mensa da erogarsi al personale dipendente del Comune di Montevarchi e agli altri aventi diritto;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 ed in particolare l'art. 1, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

CONSTATATO che nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, occorre incentivare la ripresa delle attività economiche e sociali;

RAVVISATA la necessità di consentire una più ampia partecipazione al servizio di operatori economici procedendo alla riapertura dei termini per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse a convenzionarsi con questo Ente per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

RITENUTO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.”*;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 secondo cui: *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”*;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del citato d.lgs 50/2016, in ordine ai seguenti motivi:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base di prezzi rilevati dall'indagine di mercato;
- il principio dell'efficacia viene rispettato per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che attraverso l'esecuzione del contratto, permette di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;
- il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano delle performance, sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
- il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente sia individuato consentendo agli operatori economici interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni, di libera concorrenza non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse e libera adesione all'iniziativa;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESO che qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

VISTI altresì:

- o lo Statuto comunale;
- o il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- o il regolamento comunale di contabilità;
- o il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, annualità 2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 22.12.2021, esecutiva;

VISTO il piano esecutivo di gestione dell'anno 2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 5.01.2021, esecutiva, col quale sono stati assegnati al sottoscritto responsabile di Settore, a cui ricondurre la spesa in oggetto indicata, le relative risorse finanziarie al capitolo PEG 1055-01, P. Fin. U.1.01.01.02.002 macro aggregato 01.10.1.01;

ATTESO che in data 12 novembre 2020 è stato ottenuto il codice CIG n. **Z4B2F36370**;

RITENUTO opportuno modificare gli atti di adesione al servizio (Capitolato prestazionale ed avviso pubblico) e riaprire i termini pubblicazione dell'avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse all'esercizio di servizio mensa sostitutivo da parte di ulteriori pubblici esercizi ubicati nel territorio comunale o nelle immediate vicinanze;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 30 del 30.06.2020 con il quale veniva conferito all'avv. Angelo Capalbo l'incarico di direzione del 4[^] Settore Affari generali e funzioni di organizzazione e di governo dell'Ente, nonché della U.O.A. "Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. di riapprovare la relazione tecnico - illustrativa che descrive il contesto in cui è inserito il servizio sostitutivo di mensa da erogarsi al personale dipendente del Comune di Montevarchi e agli altri aventi diritto e nonché il capitolato prestazionale disciplinante i contenuti dell'adesione al servizio;
2. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la riapertura dei termini per una procedura aperta a tutti i fornitori nella categoria interessata, per l'adesione al servizio sostitutivo di mensa da erogarsi al personale dipendente del Comune di Montevarchi e agli altri aventi diritto;
3. **di dichiarare che con questo atto non si assumono ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli previsti e già assunti con precedenti atti;**
4. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di razionalizzare la spesa e migliorare il servizio;
 - b) l'oggetto del contratto è "*SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DA EROGARSI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEVARCHI E AGLI ALTRI AVENTI DIRITTO*";
 - c) il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - d) le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
5. di aver acquisito in data 12 novembre 2020 il codice CIG n. **Z4B2F36370**;

6. di rimandare a successivo atto, le attività finalizzate a negoziare con il contraente completando dei contenuti mancanti quali l'individuazione del contraente;
7. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto, che ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di dare atto inoltre che le eventuali economie di spesa derivanti dalla nuova modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa, subentrante all'erogazione del buono pasto sostitutivo così come previsto dall'art.14 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro per il personale dipendente" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 13.07.2021, potranno essere destinate all'integrazione del Fondo 2021 per il trattamento accessorio del personale dei livelli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011(c.d. Piani di razionalizzazione);
10. di inserire il presente atto nella raccolta ufficiale delle determinazioni dirigenziali;
11. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio economico – finanziario e che sarà reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Montevarchi, 27/08/2021

Il Segretario Generale
CAPALBO ANGELO / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.